

Parlamento europeo. Risoluzione su un'azione comune degli Stati membri della Comunità europea di fronte a diverse infrazioni alla legge compiute da recenti organizzazioni che operano al riparo della libertà di religione, approvata il 22 maggio 1984

IL PARLAMENTO EUROPEO — accettando il principio sancito dall'art. 9 della convenzione europea sui diritti dell'uomo,

—visto il trattato CEE e segnatamente il suo art. 220,

—visto che il 1985 sarà l'anno internazionale della gioventù,

—viste le proposte di risoluzione concernenti:

- il pericolo causato dalla Chiesa dell'unificazione di Sun Myung Moon (doc. 1-2/82),

- le attività della Chiesa dell'unificazione di Sun Myung Moon (doc. 1-109/82),

— visti la relazione della commissione per la gioventù, la cultura, l'istruzione, l'informazione e lo sport e il parere della commissione giuridica (doc. 1-47/84),

A) conscio della preoccupazione che suscitano in taluni cittadini e famiglie dell'Comunità le attività di nuove organizzazioni che operano al riparo della libertà di religione quando le loro pratiche ledono i diritti dell'uomo e del cittadino e pregiudicano la situazione sociale degli interessati,

B) ribadendo il principio che negli Stati membri della Comunità europea vige la piena libertà di religione e di opinione e perciò gli organi della Comunità non hanno alcun diritto di giudicare la legittimità delle credenze religiose in generale e l'attività religiosa in particolare,

C) convinto che in questo contesto non si pone in discussione la validità delle convinzioni religiose bensì la liceità o meno delle pratiche connesse con ammissione di nuovi membri e con il loro trattamento,

D) considerando che i problemi posti dal sorgere delle predette organizzazioni costituiscono un fenomeno mondiale che si manifesta, sia pure con intensità diversa, in tutti gli Stati membri e ha già dato luogo in alcuni di essi a indagini, a provvedimenti governativi e a sentenze,

E) considerando che i membri di queste organizzazioni, quando abbandonano il modo di vita seguito fino allora, incontrano problemi sul piano sociale e lavorativo che possono avere conseguenze negative non solo per loro stessi, ma anche per la società e per il sistema sociale,

F) consapevole che è molto difficile -date le differenti denominazioni di queste organizzazioni negli Stati membri- farsene un'idea neutrale intesa da tutti allo stesso modo;

1) ritiene necessario che i competenti Consigli dei ministri -vale a dire i ministri dell'Interno e della giustizia riuniti nell'ambito della cooperazione politica nonché il Consiglio dei ministri degli affari sociali- abbiano al più presto uno scambio di informazioni sui problemi sollevati dall'attività delle predette organizzazioni e che in tale sede vengano trattati in particolare i seguenti temi:

a) procedura applicata nel conferimento del carattere di utilità pubblica e nella concessione dell'esonerazione fiscale a queste organizzazioni,

b) osservanza delle leggi vigenti nei rispettivi Stati membri, per esempio in materia di diritto del lavoro e della sicurezza sociale,

c) conseguenze dell'inadempienza di queste leggi per la società,

d) ricerca delle persone scomparse e possibilità, in questo campo, di una cooperazione con paesi terzi,

e) in quale modo verrebbero lesi i diritti della libertà personale dei membri,

j) istituzione di servizi che forniscano assistenza legale ai membri quando lasciano le rispettive organizzazioni e li aiutino a reinserirsi nella società e nel mondo del lavoro,

g) attuali carenze legislative dovute a normative diverse nei singoli Stati, cosicché in certi paesi si possono esercitare attività eventualmente vietate in altri;

2) invita gli Stati membri a mettersi d'accordo su una raccolta di dati concernenti le ramificazioni internazionali delle predette organizzazioni, compresi eventuali nomi fittizi e organizzazioni camuffate, nonché le loro attività negli Stati membri;

3) invita la Commissione

a) a presentare una relazione su quanto si è detto al paragrafo 2, che indichi in particolare come si siano comportate sinora le istanze statali, soprattutto organi di polizia e tribunali, di fronte alle infrazioni della legge compiute da queste organizzazioni e riferisca sui risultati cui sono pervenute le commissioni d'inchiesta, insediate dallo Stato, in merito a queste organizzazioni;

b) a elaborare procedure atte ad assicurare, in questo contesto, un'efficace protezione dei cittadini della Comunità;

4) chiede ai competenti Consigli dei ministri -sulla base dei dati raccolti e della relazione della Commissione- di dibattere i problemi posti dall'attività delle predette organizzazioni e di mettere in tal modo gli Stati membri in condizione di tutelare in maniera concertata i diritti dei loro cittadini;

5) raccomanda che per l'esame, la registrazione e la valutazione dell'attività delle suddette organizzazioni vengano impiegati i seguenti criteri:

a) le persone che non hanno raggiunto la maggiore età non dovrebbero essere obbligate ad assumere un impegno di adesione a lungo termine e determinante per il loro avvenire,

b) dovrebbe essere previsto un sufficiente periodo di riflessione sull'impegno che si intende assumere, abbia esso carattere finanziario o personale,

c) dopo l'adesione a un'organizzazione i contatti da parte della famiglia e degli amici devono essere possibili,

d) non si dovrebbe impedire ai membri che hanno già iniziato un corso di formazione di portarlo a termine,

e) devono essere rispettati i seguenti diritti dell'individuo:

— il diritto di abbandonare liberamente un'organizzazione;

— il diritto di mantenere contatti con la famiglia e gli amici sia direttamente che tramite corrispondenza o telefono;

— il diritto di chiedere un consiglio all'esterno, sia di carattere giuridico che di altro tipo;

— il diritto di chiedere l'assistenza medica;

f) nessuno deve essere mai incoraggiato a infrangere una legge, in particolare nel contesto della raccolta di fondi, per esempio esercitando la questua o la prostituzione;

g) le organizzazioni non possono richiedere un'adesione permanente all'organizzazione a quei membri potenziali -per esempio studenti o turisti- che si trovano temporaneamente in un paese diverso da quello di residenza;

h) al momento del reclutamento di nuovi membri, si devono sempre e immediatamente specificare la denominazione e i principi dell'organizzazione;

i) le organizzazioni sono tenute a fornire alle competenti autorità, qualora esse lo richiedano, informazioni sulla residenza o sulla dimora dei membri;

j) le predette organizzazioni devono assicurare che le persone che dipendono da loro o svolgono un'attività per loro siano coperte dalle assicurazioni sociali negli Stati membri nei quali vivono o lavorano;

k) se un membro intraprende un viaggio all'estero, soprattutto in un paese lontano, nell'interesse dell'organizzazione, quest'ultima deve assumersi la responsabilità del viaggio di rientro del membro, specialmente in caso di malattia;

l) Le telefonate dei parenti devono essere comunicate ai membri interessati; la corrispondenza deve essere inoltrata immediatamente ai destinatari;

m) per i figli dei membri, le organizzazioni devono fare tutto il possibile affinché siano impartite loro un'educazione, un'istruzione e cure appropriate; inoltre, devono evitare tutto quello che può nuocere al loro benessere;

6) ritiene auspicabile un'azione comune anche nell'ambito del Consiglio d'Europa e chiede pertanto ai governi degli stati membri di adoperarsi affinché il Consiglio d'Europa elabori appropriate convenzioni che proteggano efficacemente i singoli dalle possibili macchinazioni di queste organizzazioni e dalla loro coartazione fisica e psichica;

7) incarica il suo presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione e al Consiglio delle Comunità europee, ai governi e parlamenti degli Stati membri, nonché al Consiglio d'Europa.